



PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 90**

OGGETTO:

**INDENNITÀ DI FUNZIONE DEL SINDACO, DEL VICESINDACO E DEGLI ASSESSORI
AI SENSI DELL'ART. 82 DEL T.U.E.L. D.LGS N. 267/2000 E DEL D.M. N. 119/2000.
DETERMINAZIONI PER L'ANNO 2023.**

L'anno duemilaventidue addì cinque del mese di dicembre alle ore quindici e minuti quarantacinque nella Sala delle Adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE
1. PREACCO SUSANNA - Sindaco	Si
2. FRANCO ROCCO - Vice Sindaco	No
3. FERRENTINO ANTONIO - Assessore	Si
4. SILVESTRI LILIANA - Assessore	No
5. AUDINO ALESSANDRO - Assessore	Si
TOTALE PRESENTI	3
TOTALE ASSENTI	2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale CANE Dott. Alberto.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco e degli Assessori ai sensi dell'art. 82 del t.u.e.l. d.lgs n. 267/2000 e del d.m. n. 119/2000. Determinazioni per l'anno 2023.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 82, commi 1 e 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

“1. (Comma così modificato:

*- dal comma 731 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- in sede di conversione dal D.L. 29 dicembre 2009, n. 225; Art. 2, comma 9-quater) Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa. In nessun caso gli oneri a carico dei predetti enti per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici possono mensilmente superare, per ciascun consigliere circoscrizionale, l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente.*

... omissis ...

8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;*
- b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;*
- c) (lettera così sostituita dall'art. 2, c. 25.c, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;*
- d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;*
- e) (lettera soppressa dall'art. 5, c. 6, lett. b.1) del D.L. 31.05.2010, n. 78);*
- f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato.”;*

Visto il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, recante *“Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell’articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265”* che, in assenza della emanazione del decreto di cui all’art. 82, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, trova ancora applicazione (art. 61, comma 10, ultimo periodo del D.L. 25.06.2008, n. 112), in relazione al combinato disposto degli articoli 1, 2, 3 e 4 e dell’allegato “A” allo stesso D.M. n. 119/2000, la seguente tabella, *(con indicati gli ammontari delle maggiorazioni del 5, 3 e 2%, previste dall’art. 2 del D.M. 04.04.2000, n. 119):*

COMUNI CON ABITANTI		Misura (Artt. 1 e 2)	INDENNITÀ DI FUNZIONE MENSILE	
DA	A		AL SINDACO (Art. 1 e 3)	AL VICESINDACO (Art. 4)
da 3.001	a 5.000	Base	2169,12	433,82
		+5%	108,46	21,69
		+3%	65,07	13,01
		+2%	43,38	8,68

Richiamato l’art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005 (finanziaria 2006) che ha disposto la riduzione del 10% dei suddetti compensi;

Visto il parere del Ministero dell’Interno 20.01.2009, n. 15900 /TU/82 che, in ordine alle norme novellate dal D.L. n. 112/2008, testualmente recita:

«Ciò posto, occorre anche richiamare l’attenzione sulle significative modifiche introdotte dai recenti provvedimenti legislativi di carattere finanziario e, precisamente, dalla Legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) e dalla Legge n. 133/2008 con la quale è stato convertito il decreto-legge n. 112/2008.

Infatti, dalla data di entrata in vigore del D.L. 112/2008, è venuto meno la possibilità di incrementare le indennità per la quota discrezionale prevista dall’art. 11 del D.M. 119/2000, mentre non si ritiene che sia venuta meno la possibilità di aumentare la misura base delle indennità, fissata in via edittale, al verificarsi delle tre situazioni previste dall’art. 2 del citato regolamento»;

Considerato che questo Comune alla data del 31 dicembre 2020, penultimo anno (art. 156 del D.Lgs. n. 267/2000), secondo i dati ISTAT, conta n. 4072 abitanti residenti;

Visti i commi 135 e 136 dell’art. 1 della L. 56/2014 *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”* che testualmente recitano:

“comma 135: All’articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro»;

“comma 136: I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima

del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti”.

Richiamata la deliberazione della Corte dei Conti n. 1/2012 a Sezioni riunite in sede di controllo che ha ritenuto la riduzione del 10% strutturale e non limitata nel tempo;

Richiamata altresì la deliberazione della Corte dei Conti Toscana n. 19/2013 che conferma la riduzione del 10% e il venir meno della possibilità di corrispondere incrementi sulla misura delle indennità di funzione e sui gettoni di presenza che, dunque vanno determinati in ragione dei valori edittali di cui al DM n. 119/2000, ridotti della percentuale prevista dall'art. 1, comma 54, della legge finanziaria 2006;

Visti i commi 583-587, art. 1, della Legge n. 234/2021 rubricati “Disposizioni in materia di indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali”, i quali recitano testualmente quanto segue:

583. A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:

- a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;*
- b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;*
- c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;*
- d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;*
- e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;*
- f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;*
- g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;*
- h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;*
- i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.*

584. In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

585. Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119.

586. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, il fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

587. Le risorse di cui al comma 586 sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.

Dato atto che secondo l'interpretazione confermata, dietro precisa richiesta dell'ANCI nazionale, dal Ragioniere Generale dello Stato con nota indirizzata all'ANCI stessa in data 5 gennaio 2022, l'importo da applicarsi per il 2022 e per il 2023 si ottiene calcolando rispettivamente il 45% e il 68% sull'aumento/differenza dell'importo totale a regime per il 2024 previsto per ciascuna classe demografica di ciascun comune interessato (v. Prima nota ANCI sulle modifiche all'indennità dei sindaci metropolitani dei sindaci e degli amministratori locali introdotte dall'articolo 1 commi da 583 a 587 della legge di bilancio per il 2022);

Visto inoltre che al comma 585 si prevede che le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali siano adeguate all'indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate in forza delle succitate disposizioni, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000 n. 119;

Considerato che:

- l'applicazione delle misure delle indennità negli importi derivanti dal nuovo assetto normativo è effettuata dal competente settore, mediante l'adozione di propria determinazione dato che si tratta di dare mera attuazione ad una disposizione di legge, poiché risulta applicabile quanto statuito dalla Circolare n. 5/2000 del Ministero dell'Interno che fornisce indicazioni circa la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori locali, nella quale si precisa che la competenza è del dirigente competente in materia;

Ritenuto applicare la prima parte del comma 584 della Legge 234/2021, procedendo ad un adeguamento graduale delle indennità in argomento;

Ritenuto di dover determinare la misura delle indennità di funzione agli amministratori per l'anno 2023 in applicazione delle norme prima richiamate;

Vista la tabella comparativa del numero di assessori previsti dalla L. 148/2011 e dalla nuova Legge 56/2014:

Comuni per fasce demografiche	Numero degli assessori comunali secondo il decreto legge 138/2011 convertito in legge n. 148/2011	Numero degli assessori comunali dopo la modifica operata dalla legge 7 aprile 2014 n. 56
da 3.001 a 5.000	3	4

Dato atto che le indennità di funzione mensili spettanti agli amministratori per questa fascia demografica, per l'anno 2023, sono:

SINDACO	VICE SINDACO	ASSESSORI
€ 2.689,18	€ 537,83	€ 403,37

Visto il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, per la parte non disapplicata;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dall’art. 3 comma 1, lettera b, D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito nella legge 7.12.2012, n. 213;

Visto lo Statuto comunale;

Con votazione unanime e favorevole, espressa in forma palese;

DELIBERA

1. Di stabilire che per l’anno 2023 le indennità mensili al lordo delle ritenute di legge spettanti al Sindaco, al Vicesindaco e agli Assessori sono le seguenti:

SINDACO	VICE SINDACO	ASSESSORI
€ 2.689,18	€ 537,83	€ 403,37

2. Di dare atto che la spesa complessiva annua ammonta a circa € 57.009,00 e trova disponibilità sul corrispondente intervento.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO
Firmato digitalmente
F.to:PREACCO SUSANNA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to:CANE Dott. Alberto

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo.

Sant'Antonino di Susa, li _____